



**Data di pubblicazione:** 03/12/2018

**Nome allegato:** *Lettera di invito.pdf*

**CIG:** ZE7260788B;

**Nome procedura:** *Fornitura di n. 80 sedie operative per le Sedi di Bergamo, Brescia e Lodi.*

**Oggetto: Invito a procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., volta all'affidamento a mezzo del Mercato Elettronico della PA, della "Fornitura di n. 80 sedie operative per le Sedi di Bergamo, Brescia e Lodi" con applicazione del sistema di scelta del contraente previsto dal comma 2, lettera b), del citato articolo 36**

**1. Informazioni generali sull'amministrazione aggiudicatrice**

1.1	<b>AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE</b>	INPS – ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE – DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA
1.2	<b>Sede</b>	Via Maurizio Gonzaga, 6 – 20123 MILANO
1.3	<b>RUP</b>	Roberto Paglialonga
1.4	<b>Telefono – Fax</b>	02/8893273 – 02/87099054
1.5	<b>PEC</b>	<a href="mailto:direzione.regionale.lombardia@postacert.inps.gov.it">direzione.regionale.lombardia@postacert.inps.gov.it</a>
1.6	<b>Profilo di Committente</b>	<a href="http://www.inps.it">http://www.inps.it</a>

**2. Informazioni generali sulla procedura**

2.1	<b>Procedura di appalto</b>	Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), e comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., effettuata mediante il Mercato Elettronico della P.A.
2.2	<b>Criterio di aggiudicazione</b>	Gara al prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera c), del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Trattasi di fornitura di importo inferiore a 40.000 €
2.3	<b>Categoria M.e.P.A.</b>	Beni/Sedie per ufficio
2.4	<b>C.I.G.</b>	<b>ZE7260788B</b>
2.5	<b>PassOE per AVCPass</b>	Non richiesto
2.6	<b>Codice CPV</b>	36111420-2 33193120-6
2.7	<b>RDO</b>	<b>2153245</b>
2.8	<b>Descrizione RDO</b>	Fornitura di n. 80 sedie operative per le Sedi di Bergamo, viale Vittorio Emanuele II n. 5, Brescia via Benedetto Croce n. 32 e Lodi, via Besana n. 4.
2.9	<b>Lotto funzionale</b>	1
2.10	<b>Modalità di finanziamento</b>	Fondi di Bilancio preventivo 2018 INPS

### 3. Importo dell'appalto

3.1	<b>Importo complessivo dell'appalto</b>	<b>€ 8.231,93#</b> (euro ottomila duecento trentuno/93) oltre IVA
3.2	<b>Costi della sicurezza</b>	<b>€ 0,00#</b> (euro zero/00)
3.3	<b>Rischi da interferenza per la sicurezza sul lavoro</b>	<b>€ 0,00#</b> (euro zero/00)

### 4. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto

4.1	Durata/consegna	Le forniture dovranno essere eseguite nel termine essenziale di giorni 30 (giorni) dalla stipula del contratto.
-----	-----------------	---

### 5. Determina a contrarre

5.1	<b>Determinazione</b>	N. 572 del 30/11/2018
-----	-----------------------	-----------------------

### 6. Documentazione di gara

6.1	Lettera di invito		Richiesta
6.2	Allegato A	Descrizione tecnica	Richiesta
6.3	Allegato B	Schema di dichiarazione sostitutiva	Richiesta
6.4		Offerta economica	Generata dal M.e.P.A.

### 7. Garanzie

7.1	<b>Garanzia provvisoria</b>	Non richiesta	
7.2	<b>Garanzia definitiva</b>	Non richiesta	

### 8. Sopralluogo

8.1	<b>Sopralluogo</b>	<b>Non Previsto</b>
-----	--------------------	---------------------

### 9. Requisiti

9.1	Iscrizione, per attività corrispondente a quella oggetto della presente procedura, al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza
-----	--

9.2	Aver conseguito un volume d'affari medio annuo nel triennio 2014 – 2015 – 2016 risultante dalla dichiarazione IVA almeno pari ad <b>€ 15.000,00#</b> ( <i>euro quindicimila/00</i> ).
-----	---

## **10. Clausola sociale**

10.1	<b>Non Prevista</b>
------	---------------------

## **11. Termini**

1. All'interno del portale M.e.P.A., in corrispondenza della sezione "Riepilogo" della procedura in oggetto, il concorrente è tenuto a prendere visione dei seguenti termini da considerarsi perentori nell'ambito della presente procedura:
  - a. la data di inizio della presentazione delle offerte,
  - b. il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti,
  - c. il termine ultimo per la presentazione delle offerte e
  - d. la data limite di stipula del contratto.

## **12. Chiarimenti**

1. Il concorrente è ammesso a richiedere eventuali informazioni complementari o chiarimenti di natura giuridico-amministrativa, inerenti la presente procedura, inviando il proprio quesito - formulato per iscritto ed in lingua italiana - esclusivamente tramite il Portale degli acquisti della P.A. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire entro il termine previsto nella RDO di cui all'oggetto. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
2. Le risposte ad eventuali richieste di chiarimento verranno fornite dalla Stazione Appaltante tramite l'apposita sezione del Portale.
3. I chiarimenti forniti costituiranno parte integrante della *lex specialis* di gara. Sarà onere dei concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti pubblicati, rimanendo l'Amministrazione dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi.
4. La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema MePA.
5. Si attiverà la sospensione o proroga della presente procedura, se del caso, esclusivamente in base alle informazioni di non accessibilità del portale ACQUISTINRETE pubblicati da CONSIP S.p.A. nella sezione MANUTENZIONE PORTALE.
6. Ipotesi di malfunzionamento diverse da quelle sopra indicate sono considerate ininfluenti ai fini della presente procedura.

## **13. Soggetti ammessi**

1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare:
  - a. Operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere **a)** (*imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative*), **b)** (*consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane*), e

- c) (consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili), dell'articolo 45, comma 2, del Codice dei contratti pubblici;*
- b. Operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere **d)** *(raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'articolo 45, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice stesso;*
- c. Operatori economici stranieri, stabiliti in Stati membri, e costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi.
2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice e all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

#### **14. Condizioni di partecipazione**

1. **Sono esclusi** dalla partecipazione alla gara i concorrenti che:
  - Si trovano in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura;
  - Si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165, o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78), oppure avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione.
3. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, **è vietato partecipare** alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
4. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
5. Ai fini dell'affidamento, gli operatori economici dovranno possedere i requisiti di ordine generale indicati ai punti precedenti, nonché i requisiti di carattere particolare esplicitati al punto 9.

#### **15. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione**

1. **SE PREVISTO AL PUNTO 2.5 DELLA PRESENTE LETTERA DI INVITO** (*Acquisizione del PassOE per AVCPass*), la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario avverrà attraverso l'utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC, così come previsto dall'articolo 216, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del citato decreto.
2. I mezzi di prova richiesti sono quelli indicati all'articolo 86 del Codice.

#### **16. Modalità di presentazione della documentazione e soccorso istruttorio**

1. Le dichiarazioni dovranno essere redatte esclusivamente sui modelli allegati alla presente Lettera di invito e:
  - rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., con la sottoscrizione digitale del dichiarante (*rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso*); a tal fine le stesse devono essere corredate dalla copia di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
  - potranno essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
  - devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
2. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
3. La Stazione Appaltante farà ricorso all'istituto del **soccorso istruttorio** con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici.
4. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione assegnato dalla Stazione Appaltante, il concorrente sarà escluso dalla gara.
5. La documentazione dovrà essere inoltrata elettronicamente rispettando le indicazioni del portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).
6. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*).

#### **17. Comunicazioni**

1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 12 della presente Lettera di invito, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del concorrente secondo le prescrizioni contenute nell'articolo 52 del Codice dei contratti pubblici. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, o problemi temporanei nell'utilizzo di tale strumento di

comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
3. In caso di avvalimento, la Stazione Appaltante ha l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del Codice dei contratti pubblici e quelle inerenti all'esecuzione dell'appalto.

#### **18. Garanzie a corredo dell'offerta**

1. **SE PREVISTO AL PUNTO 7.1 DELLA PRESENTE LETTERA DI INVITO**, l'Offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria, prestata nella forma della cauzione o della fideiussione, a scelta dell'Offerente, ai sensi dell'art. 93 del Codice. È fatta salva la possibilità di dimidiazione dell'importo, qualora l'offerente sia in possesso delle specifiche certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.
2. La cauzione, ai sensi del comma 2 del predetto art. 93 del Codice, a scelta dell'Offerente, potrà essere costituita:
  - in contanti, con assegno circolare o attraverso bonifico bancario, effettuando il versamento sul conto corrente intestato ad INPS – Sede regionale Lombardia presso la Unicredit Banca – Ag. n. 3 di Milano (IBAN: IT 63 G 02008 01603 000005079816);
  - in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante.
3. La fideiussione provvisoria può essere rilasciata, a scelta dell'Offerente, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
4. La medesima fideiussione, comunque rilasciata, dovrà in particolare:
  - a. avere quale beneficiaria l'INPS;
  - b. essere specificamente riferita alla gara in oggetto;
  - c. prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del codice civile;
  - d. prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
  - e. prevedere l'impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla richiesta medesima;
  - f. avere validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza fissata per il termine di ricezione delle Offerte;

- g. prevedere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione Appaltante, per la durata di ulteriori 180 (centottanta) giorni, qualora al momento della scadenza della garanzia stessa non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione;
  - h. coprire la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  - i. recare la sottoscrizione del garante.
5. Ove non sia già contenuto nell'ambito della fidejussione provvisoria, l'Offerta dovrà essere altresì corredata, **a pena di esclusione**, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 del Codice per l'esecuzione del contratto, qualora l'Offerente risultasse Aggiudicatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
6. Per fruire del beneficio della riduzione dell'importo della garanzia provvisoria, l'Operatore Economico segnala, in sede di Offerta, il possesso dei requisiti e lo documenta mediante allegazione della relativa documentazione.
7. Sarà obbligo dell'Aggiudicatario rilasciare la garanzia definitiva prevista dall'art. 103 del Codice, secondo le modalità previste da detta norma ed entro i termini richiesti dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara.

## 19. **Sopralluogo**

1. **SE PREVISTO AL PUNTO 8 DELLA PRESENTE LETTERA DI INVITO**, i concorrenti, prima di presentare la propria offerta economica, dovranno prendere visione dei luoghi che saranno oggetto delle forniture della presente procedura, al fine di prendere conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull'esecuzione dell'appalto, sulla determinazione del prezzo e sulle condizioni contrattuali.
2. L'appaltatore, conseguentemente, non potrà sollevare nessuna obiezione per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento della fornitura in relazione ad una eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo alla ubicazione, articolazione, specifica destinazione o altre caratteristiche in genere delle superfici destinatarie delle forniture stessa e ogni altro elemento utile per l'esecuzione o svolgimento delle prestazioni oggetto della procedura di gara.
3. La presa visione sarà comprovata da apposito Attestato di sopralluogo (allegato E alla Lettera di invito) rilasciato in sede di sopralluogo, il quale dovrà essere prodotto a pena di esclusione all'atto di richiesta di partecipazione alla procedura di gara.
4. Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro, da presentarsi in sede di sopralluogo, o da soggetto diverso, dipendente dall'impresa e appositamente incaricato dal legale rappresentante dell'impresa medesima, **munito di delega**, da quest'ultimo sottoscritta.
5. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici



- raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché **munito delle deleghe** di tutti i suddetti operatori secondo quanto indicato nel punto precedente.
6. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.
  7. Si precisa, da ultimo, che il soggetto incaricato da una impresa di effettuare il sopralluogo non potrà eseguirlo per conto di altre imprese concorrenti, salvo i casi di cui ai punti 5 e 6 del presente paragrafo.

## **20. Contenuto dell'offerta**

1. Il concorrente dovrà inviare i documenti obbligatoriamente richiesti nella RDO, **a pena d'esclusione**, solo attraverso la procedura M.e.P.A.
  2. Il concorrente dovrà presentare la sua offerta utilizzando il portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) entro la data e l'ora indicate sul sistema e dovrà **allegare, a pena d'esclusione, i seguenti documenti e dichiarazioni, tutti firmati digitalmente** e redatti in lingua italiana ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti di forniture:
    - a. **Dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale il concorrente attesti, *inter alia*, l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e di quelli ulteriori previsti dalla legge e la sussistenza delle condizioni minime di affidamento richieste dalla *lex specialis*, fornisca le informazioni rilevanti richieste dalla Stazione Appaltante e le informazioni relative al possesso dei prescritti requisiti in capo agli eventuali soggetti di cui l'Operatore economico si avvale ai sensi dell'art. 89 del Codice, indichi l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e attesti la propria capacità, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti, secondo quanto previsto nello Schema di dichiarazione sostitutiva del concorrente allegato alla presente Lettera di invito. Si ricorda che, ai fini dell'attestazione di insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1, 2 e 5, lettera l), dell'art. 80 del Codice, la relativa dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, per quanto a propria conoscenza, per conto dei seguenti soggetti, in via omnicomprensiva:
      - titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
      - un socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
      - soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
      - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi istitori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
- Si ricorda inoltre che la dichiarazione relativa alle cause ostative di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice va resa anche per i soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ferma restando la possibilità di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Anche in tal caso il legale rappresentante

potrà dichiarare, ai sensi dell'art. 47, comma 2 del D.P.R. 445/2000, per quanto a propria conoscenza, il possesso dei requisiti richiesti in capo ai predetti soggetti in via omnicomprensiva.

In caso di cessione di azienda, incorporazione o fusione realizzatasi nell'ultimo anno, la dichiarazione di cui al periodo che precede deve essere resa anche con riferimento agli esponenti della società cedente, incorporata o fusa. Nell'ambito della dichiarazione sostitutiva dovranno essere in ogni caso indicati i nominativi dei soggetti di cui ai tre periodi che precedono.

Sarà comunque onere dell'Offerente, qualora il Legale rappresentante non dichiarerà, per quanto a propria conoscenza, l'insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1, 2 e 5, lettera l), dell'art. 80 del Codice, produrre le relative dichiarazioni sottoscritte da ciascuno dei singoli esponenti sopra indicati. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale devono indicare nella dichiarazione sostitutiva i riferimenti all'autorizzazione del giudice delegato e ai provvedimenti dell'A.N.AC.

La dichiarazione sostitutiva del concorrente dovrà essere redatta sulla base dello schema allegato alla presente Lettera di invito.

In alternativa alla dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante accetterà il DGUE, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016, e allegato al medesimo regolamento (reperibile sul [sito   
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0007](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0007)).

I Concorrenti potranno altresì riutilizzare una dichiarazione sostitutiva o DGUE già utilizzati in una procedura precedente, purché producano apposita dichiarazione sostitutiva a conferma della validità delle informazioni ivi contenute.

In caso di libera compilazione a cura dell'Operatore e/o in caso di presentazione del DGUE, la dichiarazione sostitutiva e/o il DGUE dovranno comunque contenere, tutte le dichiarazioni e gli elementi riportati nello schema di dichiarazione sostitutiva allegato alla presente Lettera di invito.

La dichiarazione sostitutiva e/o il DGUE dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il concorrente.

In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta anche copia del titolo abilitativo.

In caso di raggruppamenti e consorzi ordinari, costituiti o costituendi, la dichiarazione sostitutiva dovrà essere resa da ciascun Operatore economico raggruppato o consorziato.

- b. Nel solo caso di ricorso all'avvalimento**, la documentazione di cui all'art. 89 del Codice;
- c. Nel solo caso di ricorso al subappalto**, la dichiarazione di subappalto, resa dal legale rappresentante dell'offerente o dal soggetto abilitato ad impegnare l'Operatore, nella quale l'offerente indichi le prestazioni che intende eventualmente subappaltare ai sensi dell'art. 105, comma 4, lettera c), del Codice, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale massimo

subappaltabile. Detta dichiarazione è già contenuta nel *form* di dichiarazione sostitutiva allegato alla presente Lettera di invito;

- d. **SE PREVISTO AL PUNTO 2.5 DELLA PRESENTE LETTERA DI INVITO, il Documento PASSOE rilasciato dal servizio AVCPASS** comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'A.N.AC. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario dell'Aggiudicatario avviene, ai sensi dell'articolo 6-bis del Codice e della delibera attuativa della soppressa Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora divenuta A.N.AC.) n. 111 del 20/12/2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale AVCP (Servizi ad accesso riservato AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute;
- e. **Copia della presente Lettera di invito e di ciascuno degli allegati indicati al precedente punto 6, debitamente sottoscritti**, da parte del legale rappresentante dell'offerente o di soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l'offerente medesimo, in segno di accettazione delle condizioni e prescrizioni tutte risultanti dalla *lex specialis*;
- f. **Copia di un documento di identità valido** del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva; si ricorda che, ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, da soggetti diversi dal sottoscrittore con firma digitale, dovrà essere allegata copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità, a pena di esclusione;
- g. **SE PREVISTO AL PUNTO 7.1 DELLA PRESENTE LETTERA DI INVITO, la cauzione provvisoria** dovrà essere costituita secondo le modalità di cui al paragrafo 17 della presente Lettera di invito;
- h. **Offerta economica**, redatta utilizzando lo Schema di offerta generato automaticamente sulla piattaforma del Sistema M.e.P.A.  
Nell'Offerta economica, dovrà essere indicato:
- il prezzo complessivo a corpo offerto, IVA esclusa, per l'esecuzione dell'appalto, così come descritto nel Allato A; il prezzo complessivo si intende onnicomprensivo di tutti i costi, gli oneri, il costo delle forniture di completamento in opera, di tutti i materiali di consumo, di tutti i materiali accessori, nessuno escluso;
  - l'importo degli oneri aziendali per la sicurezza, di cui all'art. 95, comma 10, del Codice dei contratti;

I documenti da a) a g) non potranno fare alcun riferimento a valori economici offerti, **a pena di esclusione.**

## **21. Disposizioni speciali per la partecipazione di raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorzi**

1. Nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento o da un consorzio **non ancora costituiti**, come definiti all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e), del Codice, in combinato disposto con le disposizioni dell'art. 48 del medesimo Codice, valgono le seguenti regole speciali:

- La Dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata e sottoscritta da ogni componente del raggruppamento o del consorzio;
  - Dovrà sussistere apposita dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti (o da soggetti abilitati a impegnare i rispettivi enti) di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento o al costituendo consorzio, contenente l'espresso impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi giuridicamente in tale forma, con indicazione esplicita del soggetto capofila, e a conformarsi alla disciplina di cui all'art. 48 del Codice. Tale dichiarazione è già contenuta nel *form* di dichiarazione sostitutiva del concorrente allegato alla presente Lettera di invito;
  - Dovrà altresì sussistere un'apposita dichiarazione, sottoscritta dai rappresentanti legali delle società raggruppande e/o aderenti al consorzio (o da soggetti comunque giuridicamente abilitati a impegnare i rispettivi enti), ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, da cui dovrà risultare la specificazione delle parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese. Tale dichiarazione è già contenuta nel *form* di dichiarazione sostitutiva del concorrente, allegato alla presente Lettera di invito.
2. Nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento o da un consorzio **già costituiti**, valgono le medesime regole sopra poste con riferimento ai raggruppamenti e ai consorzi non ancora costituiti, con l'eccezione che, in luogo dell'attestazione circa l'impegno a costituirsi in raggruppamento o in consorzio, dovrà sussistere apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale vengano indicati gli estremi del mandato speciale con rappresentanza conferito all'Operatore capogruppo, redatto, ai sensi dell'art. 48 del Codice.
  3. Nel caso di Offerta presentata dai **consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lettere b) e c)**, del Codice, valgono le seguenti regole speciali:
    - Il consorzio dovrà indicare in sede di Offerta per quali consorziati il consorzio medesimo concorre;
    - La Dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata e sottoscritta dal consorzio e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti.
  4. La documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l'offerente medesimo. In caso di sottoscrizione a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta anche copia fotostatica della fonte dei poteri del soggetto sottoscrittore. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di dichiarare l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, per conto di ciascuno dei soggetti indicati al precedente paragrafo 19 punto 2, con riferimento ad ogni singolo Operatore associato o consorziato;
  5. Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, dovrà essere inserita copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità.
  6. Offerta economica:
    - In caso di raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti, l'Offerta economica dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli Operatori economici raggruppati o aderenti al consorzio, o dai soggetti giuridicamente abilitati ad impegnare i rispettivi enti;

- In caso di raggruppamenti o consorzi già costituiti, l'Offerta economica potrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della mandataria, o da soggetto comunque giuridicamente abilitato ad impegnare la medesima mandataria;
- In caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lettere b) e c), del Codice, l'Offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura.

## **22. Svolgimento delle operazioni di gara e verifica dell'anomalia dell'offerta**

1. Le operazioni di gara si svolgeranno presso la sede INPS della Direzione Regionale Lombardia, sita in via Maurizio Gonzaga, 6 – 20123 Milano.
2. All'apertura delle buste virtuali si provvederà mediante seggio di gara istituito all'interno dell'ufficio del RUP.
3. Attraverso il portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), i concorrenti potranno prendere visione dell'apertura delle Offerte economiche e della graduatoria provvisoria. Delle operazioni di gara verrà redatta verbalizzazione.
4. Il seggio procederà alla verifica della documentazione amministrativa e delle offerte economiche, alla ammissione o eventuale esclusione dei concorrenti e attesterà, qualora il numero delle offerte valide sia pari o superiore a 10, l'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2, del Codice, nell'esercizio della facoltà di cui al comma 8 del citato articolo.
5. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10, ma superiore a 4, non si procederà all'esclusione automatica ma la Stazione Appaltante provvederà alla valutazione delle offerte individuate come anomale mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, comma 2, del Codice. Il seggio comunicherà l'offerta ritenuta non congrua indicata dal sistema MePA al responsabile del procedimento il quale, avvalendosi anche di organismi tecnici della Stazione Appaltante, oppure dello stesso soggetto deputato all'espletamento della gara o di consulenti esterni, procederà, ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 97, del Codice, alla verifica della congruità dell'offerta, con la procedura illustrata al successivo paragrafo 22.7.
6. Nel caso in cui il numero delle offerte sia pari o inferiore a 4, pur non procedendo in maniera automatica alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, comma 2, del Codice, la Stazione Appaltante ha facoltà di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice.
7. La verifica delle offerte anormalmente basse, avviene attraverso la seguente procedura:
  - a) Verificando la prima migliore offerta e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala, in quanto adeguatamente giustificata;
  - b) La Stazione Appaltante si riserva di effettuare la verifica delle offerte contemporaneamente, per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse [comunque non più di 5 (cinque)], fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;
  - c) Richiedendo per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni: nella richiesta la Stazione Appaltante può indicare le componenti specifiche

dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;

- d) All'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
  - e) La Stazione Appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite e, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
  - f) All'offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle ulteriori precisazioni;
  - g) La Stazione Appaltante, ovvero la commissione tecnica, se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
  - h) La Stazione Appaltante esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le eventuali precisazioni richieste, risultano nel complesso inaffidabili e procede all'aggiudicazione definitiva della migliore offerta non anomala.
8. L'Istituto potrà chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della presente procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.

### **23. Aggiudicazione dell'appalto**

1. L'aggiudicazione verrà disposta dall'organo competente della Stazione Appaltante. La medesima è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell'Aggiudicatario ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice.
2. Le informazioni relative alla procedura, ivi comprese quelle relative all'eventuale aggiudicazione e alle esclusioni, saranno fornite a cura della Stazione Appaltante con le modalità di cui agli art. 29 e 76 del Codice.
3. Ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dell'Operatore dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
4. Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna Offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 12, del Codice.
5. La Stazione Appaltante potrà decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'Offerta economicamente più vantaggiosa, qualora abbia accertato che tale Offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice.

### **24. Stipula del contratto - Garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto**



1. Successivamente all'aggiudicazione e alla verifica dei requisiti, la Stazione Appaltante trasmetterà all'Aggiudicatario la comunicazione di aggiudicazione definitiva unitamente al contratto che dovrà essere restituito sottoscritto dal legale rappresentante della ditta.
2. Il contratto stipulato con l'Aggiudicatario sarà conforme ai contenuti della presente Lettera di invito, degli allegati alla Lettera di invito e dello Schema di contratto.
3. Il rapporto contrattuale sarà regolato dal Contratto, dalla Lettera di invito e dai relativi allegati, dall'offerta della ditta aggiudicataria e dalle vigenti norme di legge.
4. Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 209 del Codice, si precisa che il contratto non recherà clausola compromissoria.
5. **SE PREVISTO AL PUNTO 7.2 DELLA PRESENTE LETTERA DI INVITO**, il soggetto Aggiudicatario, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, sarà tenuto a presentare, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto medesimo, nella misura prevista dall'art. 103, comma 1, del Codice, riferita all'importo di aggiudicazione del contratto. In tal caso, la mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
6. La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, e dovrà essere prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore medesimo.
7. La stessa garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Istituto.
8. Non sarà accettata una garanzia definitiva costituita con modalità e/o per importi differenti da quelli previsti nell'art. 103 del Codice.
9. In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

## **25. Clausola sociale**

1. **NEL CASO IN CUI SIA PREVISTO AL PUNTO 10 DELLA PRESENTE LETTERA DI INVITO**, l'Appaltatore subentrante, ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. 50/2016, è tenuto ad assorbire il personale alle dipendenze dell'Appaltatore uscente, salvo che introduca strumenti nuovi e tecnologicamente avanzati capaci di aumentare i livelli di produzione con l'impiego di un numero inferiore di personale. In tal caso l'Istituto si riserva di verificare l'effettivo mutamento tecnico organizzativo del servizio, proposto dall'impresa aggiudicataria.

## **26. Divieto di cessione del contratto - Subappalto**

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il relativo contratto stipulato, sotto pena di risoluzione del contratto stesso e di perdita del deposito cauzionale definitivo, salva ogni azione per il

risarcimento di qualsiasi conseguente danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lettera d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.

2. La Stazione Appaltante sarà libera di cedere il contratto, in tutto o in parte, verso altra Amministrazione che sia subentrata, in tutto o in parte, nel godimento o nella disponibilità dell'immobile in favore del quale è prestata la Fornitura. Analoga facoltà spetterà a ciascuna Amministrazione subentrata nel contratto, nei limiti di scadenza temporale del contratto stesso. A tal fine, l'Appaltatore rilascia sin da ora ampia autorizzazione ed accettazione alla cessione. L'Amministrazione cedente non risponderà in alcun modo della solvibilità dell'Amministrazione cessionaria.
3. Per l'esecuzione delle attività di cui al contratto, l'Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono.
4. In caso di subappalto, l'Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L'Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell'Appaltatore previste dall'art. 105, comma 8.
5. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
6. L'affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
  - l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
  - il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
  - all'atto dell'offerta siano stati indicate le forniture o parti di fornitura che si intende subappaltare;
  - il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
7. L'Affidatario che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a sé dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
8. L'Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo dovrà altresì allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta,



ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

10. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o inferiore a 100.000 €, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
11. Ai fini dell'accertamento in ordine alla regolare remunerazione dei subappaltatori a cura dell'Appaltatore, sarà obbligo del medesimo Appaltatore trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dalla Stazione Appaltante a favore di esso Appaltatore, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti dall'Appaltatore al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non dovesse trasmettere le fatture quietanziate del subappaltatore entro il termine predetto, la Stazione Appaltante provvederà alla sospensione dei successivi pagamenti verso l'affidatario medesimo.
12. La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
  - a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
  - b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
  - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
13. L'Affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'Aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli *standard* qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
14. L'Affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell'Esecuzione, provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

## **27. Pagamento delle prestazioni – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Il pagamento delle prestazioni contrattuali sarà subordinato alla verifica di conformità della fornitura da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
3. L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (*«Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia»*) e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 (*«Misure urgenti in materia di sicurezza»*), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
4. In particolare, l'Appaltatore si obbliga:

- a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
  - b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
  - c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
  - d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/10;
  - e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente appalto, il codice identificativo di gara (CIG);
  - f) a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
  - g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
5. Per quanto concerne il presente appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
- a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
  - b) le spese giornaliere relative al presente appalto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento/00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa, nonché il rispetto di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;
  - c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
6. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.
7. Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
- a) indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;

- b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

**28. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente appalto e in quelli della Filiera delle Imprese**

1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l'Appaltatore:
  - a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al comma 2 dell'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera;
  - b) qualora si abbia notizia dell'inadempimento della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente e all'art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
  - c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera delle Imprese.

**29. Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:
  - Titolare del trattamento è l'ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE. Responsabile del trattamento è il Dott. Giuliano Quattrone, Direttore regionale. Incaricato del trattamento è il Dott. Roberto Paglialonga in qualità di R.U.P.;
  - Il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
  - Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
  - I dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
  - I dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;

- I dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
  - L'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto Decreto Legislativo n. 196/03.
2. Con l'invio dell'Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti.

### **30. Validità della graduatoria**

1. In caso di revoca dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto, l'INPS si riserva la facoltà di aggiudicare al concorrente che segue nella graduatoria, approvata con il provvedimento di aggiudicazione provvisoria, alle medesime condizioni proposte in sede di gara. Entro i termini di validità dell'offerta economica, indicati nel paragrafo successivo, il concorrente classificato in posizione utile in graduatoria, sarà tenuto all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione dei prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto. Trascorso il termine di validità dell'offerta, l'aggiudicazione stessa o l'affidamento successivo saranno subordinati all'accettazione da parte dell'impresa interessata.

### **31. Ulteriori prescrizioni**

1. L'affidamento sarà altresì sottoposto alle seguenti condizioni:
- a. La presente Lettera di invito si inserisce nello svolgimento di una procedura negoziata ed è funzionale alla scelta della migliore offerta per la prestazione della fornitura di cui all'oggetto. La ricezione della presente Lettera non è dunque costitutiva di diritti di sorta in capo all'Operatore invitato;
  - b. Le offerte saranno valide per un periodo di 180 (centottanta) giorni dalla data del termine di scadenza per la loro presentazione.
2. Stante l'urgenza di provvedere all'acquisizione della fornitura, l'Istituto si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 13 del Codice.
3. Qualora a carico dell'Aggiudicatario emerga, successivamente all'aggiudicazione, una situazione di non correttezza contributiva nei confronti dell'INPS, il pagamento del prezzo sarà subordinato alla regolarizzazione del debito contributivo, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto da parte dell'INPS ai sensi delle prescrizioni che precedono.
4. In caso di aggiudicazione, l'Operatore si assoggetterà alle condizioni e penalità indicate nella legge di gara, e si uniformerà alle vigenti disposizioni in materia.
5. L'Aggiudicatario sarà tenuto alla sottoscrizione di una apposita dichiarazione con la quale si impegna a denunciare i reati di cui agli articoli 610-611-612-629 c.p. dei quali abbia circostanziate notizie, commessi nei confronti di coloro che operano nell'esecuzione dell'appalto.
6. Per quanto non espressamente previsto nella presente Lettera di invito, si rimanda al contenuto degli allegati, alla disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016, alle norme del codice civile e alle altre disposizioni di legge applicabili.



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Lombardia

Team Risorse Strumentali beni e servizi, lavori-archivi

### **32. Controversie**

1. Per ogni controversia inerente alla fase della gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Via Conservatorio, 13 – 20122 Milano.
2. Per le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del contratto è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Il Direttore regionale

Giuliano Quattrone